

# RIFERIMENTI NORMATIVI

## D.Lvo 77 del 15 aprile 2005

### **Art. 6. Valutazione, certificazione e riconoscimento dei crediti**

1. I percorsi in alternanza sono oggetto di verifica e valutazione da parte dell'istituzione scolastica o formativa.
2. Fermo restando quanto previsto all'articolo 4 della legge 28 marzo 2003, n. 53, e dalle norme vigenti in materia, l'istituzione scolastica o formativa, tenuto conto delle indicazioni fornite dal tutor formativo esterno, valuta gli apprendimenti degli studenti in alternanza e certifica, sulla base del modello di cui all'articolo 3, comma 3, lettera e), le competenze da essi acquisite [..]

## L. 107 del 13 luglio 2015

**Art. 1 comma 33.** Al fine di incrementare le opportunità lavoro e le capacità di orientamento degli studenti, i percorsi di alternanza scuola-lavoro di cui al decreto legislativo 15 aprile 2005, n. 77, sono attuati, negli istituti tecnici e professionali, per una durata complessiva, nel secondo biennio e nell'ultimo anno del percorso di studi, di almeno 400 ore e, nei licei, per una durata complessiva di almeno 200 ore nel triennio. Le disposizioni del primo periodo si applicano a partire dalle classi terze attivate nell'anno scolastico successivo a quello in corso alla data di entrata in vigore della presente legge. I percorsi di alternanza sono inseriti nei piani triennali dell'offerta formativa.

## Guida Operativa Miur dell'8 ottobre 2015

### **12. Valutazione e certificazione delle competenze in alternanza scuola lavoro**

**comma b)** [..] I risultati finali della valutazione vengono sintetizzati nella certificazione finale. [..]

La valutazione finale degli apprendimenti, a conclusione dell'anno scolastico, viene attuata dai docenti del Consiglio di classe, tenuto conto delle attività di valutazione in itinere svolte dal tutor esterno sulla base degli strumenti predisposti. La valutazione del percorso in alternanza è parte integrante della valutazione finale dello studente ed incide sul livello dei risultati di apprendimento conseguiti nell'arco del secondo biennio e dell'ultimo anno del corso di studi.

**Comma c)** [..] I regolamenti sul riordino degli istituti professionali e degli istituti tecnici stabiliscono, inoltre, che le Commissioni di Esame possono avvalersi di esperti del mondo economico e produttivo con documentata esperienza nel settore di riferimento; tale indicazione consente di valorizzare, nell'ambito del colloquio, le esperienze di alternanza scuola lavoro realizzate dallo studente, come ribadito nelle ordinanze ministeriali sull'esame di Stato.

Come è stato detto, in esito ai risultati degli esami di Stato, a conclusione del percorso triennale di alternanza, l'istituzione scolastica attesta le competenze acquisite dallo studente, all'interno del certificato rilasciato ai sensi dell'articolo 6 dei dd.PP.RR. nn. 87 e 88 del 2010, per gli istituti professionali e tecnici, e dell'articolo 11 del d.P.R. 89 del 2010 per i licei, ricorrendo, ove ritenuto opportuno, al modello allegato all'Ordinanza annuale sugli esami di Stato e indicando le competenze acquisite in alternanza.

### **13. Valutazione delle attività di alternanza scuola lavoro in sede di scrutinio**

Come è stato precedentemente illustrato, la certificazione delle competenze sviluppate attraverso la metodologia dell'alternanza scuola lavoro può essere acquisita negli scrutini intermedi e finali degli anni scolastici compresi nel secondo biennio e nell'ultimo anno del corso di studi. In tutti i casi, tale certificazione deve essere acquisita entro la data dello scrutinio di ammissione agli esami di Stato e inserita nel curriculum dello studente.

Sulla base della suddetta certificazione, il Consiglio di classe procede:

- a) alla valutazione degli esiti delle attività di alternanza e della loro ricaduta sugli apprendimenti disciplinari e sul voto di condotta; le proposte di voto dei docenti del Consiglio di classe tengono esplicitamente conto dei suddetti esiti;
- b) all'attribuzione dei crediti ai sensi del D.M. 20 novembre 2000, n. 429, in coerenza con i risultati di apprendimento in termini di competenze acquisite coerenti con l'indirizzo di studi frequentato[..].

# STRUMENTI, I CRITERI E MODALITA' DI VALUTAZIONE DELL'ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO

Il seguente percorso valutativo è stato elaborato alla luce delle indicazioni contenute nella Guida Operativa del Miur dell'8 ottobre 2015.

## VALUTAZIONE DEGLI ESITI DELLE ATTIVITÀ DI ALTERNANZA E DELLA LORO RICADUTA SUGLI APPRENDIMENTI DISCIPLINARI E SUL VOTO DI CONDOTTA (vedi Par. 13 della Guida Operativa Miur)

VALUTAZIONE CLASSI 4°	
<b>Quando</b>	Periodo Aprile-Maggio
<b>Cosa</b>	Si valutano le esperienze di scuola-lavoro svolte nelle classi 3^ e 4^
<b>Chi</b>	<p>La valutazione sarà effettuata da una <u>commissione formata da 3 docenti</u> su indicazione del <u>Tutor Scolastico</u> in base alle 3 discipline maggiormente coinvolte nell'esperienza svolta da ciascun studente. In linea di massima le materie che potranno essere interessate rientreranno tra le seguenti:</p> <p><b>AFM:</b> Economia Aziendale, Diritto, Italiano o Lingua straniera  <b>SIA:</b> Economia Aziendale , Informatica, Italiano o Diritto  <b>TUR/RIM</b> Economia Aziendale, Italiano, Diritto o Lingua straniera</p>
<b>Come</b>	<p>La commissione, dopo aver acquisito la <u>scheda del Tutor Aziendale</u> e la <u>Relazione</u> predisposta dallo studente (che costituiscono esse stesse elementi di valutazione), valuta attraverso un <u>colloquio</u> le conoscenze e le competenze acquisite dallo studente nel percorso svolto. La valutazione verrà effettuata nel modo seguente:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Ciascun docente della commissione esprime la propria valutazione per mezzo di un voto in decimi (prevedendo anche il mezzo voto) sulla base del livello delle conoscenze e delle competenze specifiche della propria materia deducibili dall'esito del colloquio nonché dagli elementi riconducibili alla scheda del Tutor Aziendale e alla Relazione dello studente. Tale voto sarà inserito nel Registro Elettronico del docente e contribuirà a determinare la proposta di voto nella relativa materia nello scrutinio finale.</li> <li>- La commissione attribuisce un voto in decimi sul comportamento dello studente durante il percorso di alternanza scuola-lavoro (che non comprende solamente i periodi di stage). Tale voto sarà poi inserito nella griglia di valutazione della condotta (si propone, in questo modo, limitatamente agli scrutini finali delle classi 4^ e 5^, di aggiungere ai sei descrittori della griglia già utilizzata negli scrutini del 1° quadrimestre anche il settimo descrittore relativo al comportamento dello studente nel percorso di scuola-lavoro)</li> <li>- Si attribuisce, infine, come valutazione complessiva del colloquio, la media dei voti assegnati da ciascun docente della commissione. Tale voto concorre a determinare la valutazione finale dell'intero percorso triennale di scuola-lavoro svolto dallo studente, ai fini del rilascio del <u>Certificato delle competenze</u> di cui all'art. 12 comma c) della Guida Operativa Miur dell'8 ottobre 2015.</li> </ul>

<b>VALUTAZIONE CLASSI 5°</b>	
<b>Quando</b>	Periodo Febbraio-Marzo
<b>Cosa</b>	Si valutano le esperienze di scuola-lavoro svolte nella classe 5 <sup>a</sup>
<b>Chi</b>	Come nelle classi 4 <sup>a</sup>
<b>Come</b>	Come nelle classi 4 <sup>a</sup>

## **CERTIFICATO DELLE COMPETENZE**

(vedi Par. 12 della Guida Operativa Miur)

La scuola certificherà le competenze acquisite dallo studente nell'intero percorso triennale di alternanza scuola-lavoro ricorrendo anche ad una valutazione complessiva espressa con un punteggio in centesimi sulla base degli elementi seguenti:

Media colloquio classe 4 <sup>a</sup> (M4)	Peso 30%
Media colloquio classe 5 <sup>a</sup> (M5)	Peso 30%
Prodotto multimediale relativo all'intero percorso triennale di alternanza scuola-lavoro (P)	Peso 20%
Voto condotta relativo alle attività di alternanza scuola-lavoro delle classi 3 <sup>a</sup> e 4 <sup>a</sup> (V4)	Peso 10%
Voto condotta relativo alle attività di alternanza scuola-lavoro della classe 5 <sup>a</sup> (V5)	Peso 10%

In pratica il punteggio finale che sarà riportato anche nel Certificato delle competenze raggiunte si ricaverà automaticamente attraverso il calcolo della seguente espressione:

$$\text{Punteggio finale} = M4 \cdot 3 + M5 \cdot 3 + P \cdot 2 + V4 + V5$$

dove M4, M5, P, V4 e V5 sono rispettivamente i valori in decimi degli elementi riportati nell'ordine delle righe della tabella sopra indicata.